



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:

R. Gen. N. 29/2019

Dott. [REDACTED] Presidente

Dott. [REDACTED] Consigliere

Dott. [REDACTED] Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile n. 29/2019 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 31 dicembre 2018 e **posta in decisione all'udienza collegiale del 23 marzo 2022**

d a

[REDACTED] S.R.L. con il patrocinio dall'avv. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED]

OGGETTO: leas

Codice 143121

**APPELLANTE**

c o n t r o

U [REDACTED] L [REDACTED] S.P.A. (già L [REDACTED] S.p.a.), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED]

**APPELLATA**

[REDACTED] L [REDACTED] S.R.L. e per essa la mandataria D [REDACTED] S.P.A. con il patrocinio dell'Avv. [REDACTED]



## INTERVENUTA VOLONTARIAMENTE

In punto: appello a ordinanza ai sensi dell'art. 702 *ter* cod.proc.civ. del Tribunale di Brescia in data 3 dicembre 2018, nella causa n. 17100/2017.

## CONCLUSIONI

### Dell'appellante

In via preliminare: 1. accertare e dichiarare la carenza di titolo e di legittimazione ad agire in capo [REDACTED] L [REDACTED] S.r.l. e, per essa della mandataria D [REDACTED] S.p.A., per tutti i motivi meglio esposti nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 23 marzo 2022; nel merito: 2. in totale riforma dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Brescia in data 3 dicembre 2018, depositata in Cancelleria in data 4 dicembre 2018 e comunicata a mezzo posta elettronica certificata sempre in data 4 dicembre 2018, all'esito del giudizio ex art. 702 bis c.p.c. R.G. 17100/2017 (cfr. doc. A), rigettare e respingere, per le ragioni tutte di cui in narrativa, tutte le domande svolte da U [REDACTED] L [REDACTED] S.p.A. nei confronti di [REDACTED] S.r.l.; In via subordinata e riconvenzionale: 3. nella denegata ipotesi di risoluzione del contratto di leasing, condannare U [REDACTED] L [REDACTED] S.p.A., in persona del proprio legale rappresentante *pro tempore*, alla restituzione dei canoni versati e comunque al pagamento delle somme ricevute in eccedenza rispetto a quelle che le spetterebbero a titolo di occupazione del fabbricato, il tutto nella misura che verrà accertata in corso di causa ovvero nella somma che sarà determinata dal Giudice in via equitativa; In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze legali del doppio grado di giudizio, oltre



ad IVA e CPA di legge. In via istruttoria: \_Ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c., senza inversione alcuna dell'onere probatorio gravante su controparte, si chiede comunque sin d'ora l'ammissione di apposita consulenza tecnica finalizzata ad accertare l'esatta quantificazione dell'indennità di occupazione del fabbricato sito in [REDACTED] (da calcolarsi a far data dal mese di gennaio 2003 e tenendo in considerazione le moratorie disposte nel tempo) che spetterebbe ad U [REDACTED] L [REDACTED] S.p.A., con conseguente e successiva determinazione delle somme ricevute dalla stessa U [REDACTED] L [REDACTED] S.p.A. in eccedenza rispetto all'importo di Euro 2.458.875,47 oltre iva percepito.

### **Dell'appellata e della intervenuta**

in via principale, rigettare l'appello avversario giacché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare l'ordinanza ex art 702 ter cpc impugnata in ogni sua parte; in via meramente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda *ex adverso* già formulata in via riconvenzionale davanti al Tribunale, si eccepisce comunque in compensazione rispetto alle somme *ex adverso* richieste l'equo compenso per l'uso dell'immobile in leasing, che sin d'ora si quantifica nello stesso importo già percepito per canoni versati, come previsto dall'art. 20 del contratto, III comma, oltre al risarcimento del danno patito, la cui quantificazione ci si riserva di indicare se e quando l'immobile sarà stato restituito. Con vittoria di compensi e spese del presente grado di giudizio.



**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. Con ordinanza *ex art. 702 ter c.p.c.* emessa in data 3 dicembre 2018, il Tribunale di Brescia ha dichiarato l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria stipulato in data 19 dicembre 2012 tra la [REDACTED] S.r.l. (precedentemente [REDACTED]) e U [REDACTED] L [REDACTED] S.p.a., in conseguenza dell'esercizio da parte della concedente di facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, condannando la prima all'immediato rilascio dell'immobile oggetto del contratto, oltre al pagamento delle spese di lite.

1.1. Il Tribunale ha ritenuto incontestata la morosità della concedente a partire dal maggio 2016 e per il complessivo importo di € 178.126,16 oltre interessi di mora ed ha ritenuto legittimo l'esercizio del diritto *ex art. 1456* da parte della concedente di avvalersi della clausola risolutiva espressa per mancato pagamento da un anno dei canoni scaduti.

In particolare ha ritenuto che il mancato pagamento dei canoni protratto per un anno, anche alla luce della legge 124/2017, secondo cui un grave inadempimento concretatosi nel mancato pagamento per almeno sei canoni mensili, sancisce la gravità dell'inadempimento.

Ha, inoltre, accertato che la clausola risolutiva espressa prevista all'art. 20 è conforme alla normativa applicabile *ratione temporis*; che al momento della comunicazione dell'istituto bancario i canoni versati erano poco meno dell'80% dell'esborso complessivo sostenuto a titolo di capitale da U [REDACTED] L [REDACTED] S.p.a. nel periodo compreso tra il 2002 e il 2004; che l'aver la utilizzatrice chiesto di rinegoziare il contratto non possa connotare di mala fede il comportamento della concedente.



1.2. Di conseguenza, il Tribunale ha accolto la domanda di rilascio dell'immobile ed ha ritenuto infondata la domanda riconvenzionale proposta da [REDACTED] S.r.l., a fronte della previsione contenuta nella clausola penale di cui all'art. 20 delle condizioni generali di contratto che prevede in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore l'immediato rilascio del bene e, l'acquisizione di quanto corrisposto dalla concedente nella vigenza del contratto e l'obbligo di corrispondere gli importi insoluti, interessi e spese sino alla data della restituzione nonché l'importo attualizzato corrispondente ai canoni futuri e il costo dell'esercizio del diritto di opzione finale di acquisto detratto quanto ricavato dalla vendita del bene o il suo valore di mercato ove invenduto.

Ha ritenuto legittima tale clausola e compatibile con l'art. 1526 c.c. posto che la quantificazione del danno può essere preventivamente determinata dai contraenti con clausola penale, salva la valutazione giudiziale circa la sua manifesta eccessività ex art. 1384 cod.civ.; la clausola prevede, infatti, che il ricavato della vendita del bene a terzi, oppure il suo valore qualora invenduto, sia scomputato dal *quantum* ancora dovuto, realizzando così la finalità risarcitoria di cui all'art. 1223 c.c. ed escludendo che la concedente consegua un utile maggiore rispetto a quello che avrebbe conseguito in caso di adempimento.

Inoltre il Tribunale ha evidenziato che, a fronte del mancato rilascio dell'immobile, la ricollocazione sul mercato del bene è preclusa così come la determinazione dell'*an* e del *quantum* della penale contrattuale a favore della concedente, impedendo anche la quantificazione dell'eventuale



credito a favore dell'utilizzatrice per il maggior valore del bene, oggetto di domanda riconvenzionale, in relazione al quale può sorgere il diritto alla restituzione di una parte dei canoni ovvero alla riduzione della penale.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto appello la [REDACTED] S.r.l., sulla base di quattro motivi.

2. Si è costituita in giudizio U [REDACTED] L [REDACTED] S.p.a., che ha chiesto il rigetto dell'appello ed ha proposto domanda riconvenzionale.

3. In data 3 maggio 2021, è intervenuta in giudizio la [REDACTED] L [REDACTED] S.r.l., e per essa la mandataria D [REDACTED] S.p.a. (già [REDACTED]), quale cessionaria del credito, che ha fatto proprie le domande e difese dell'appellata U [REDACTED] L [REDACTED] S.p.a.

4. Alla udienza del 23 marzo 2022 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'appellante, fatte alcune premesse in rito, certamente condivisibili, per cui il giudizio di appello *ex art. 702 quater c.p.c.*, non si svolge in forma sommaria e va introdotto con atto di citazione ai sensi dell'art. 342 cod.proc.civ., con il primo motivo censura le argomentazioni sulla base delle quali il Tribunale ha fondato la pronuncia di accertamento della risoluzione del contratto ed ha escluso che il comportamento della concedente sia connotato da malafede.

Il Tribunale ha ritenuto conformità l'art. 20 alla normativa vigente, ha tenuto conto dell'ammontare di € 180.000,00 di canoni non pagati, della



circostanza per cui i canoni versati coprono circa l'80% dell'esborso capitale sostenuto dalla concedente tra il 2002 e il 2004 e del fatto che le rinegoziazioni da essa chieste non hanno determinato la mala fede della controparte.

Secondo l'appellante tale iter argomentativo non sarebbe condivisibile. In primo luogo, sarebbe errato il richiamo alla L. 124/2017, in quanto non applicabile al caso di specie e, in secondo luogo, il primo Giudice avrebbe interpretato in senso eccessivamente restrittivo l'art. 1456 c.c., non considerando il rapporto contrattuale nella sua globalità.

La clausola che permette di risolvere automaticamente il contratto a fronte dell'inadempimento della controparte può essere applicata avuto prima riguardo del comportamento complessivo tenuto dalle parti ai sensi dell'art. 1375 c.c., non potendosi, invece, applicare, qualora, pur in caso di inadempimento, la parte abbia mantenuto un comportamento conforme a buona fede.

Nel caso di specie dovrebbe escludersi la risoluzione del contratto, avendo la concedente abusato del proprio diritto, interpretando la clausola in *“maniera esorbitante”*.

Essa, a fronte delle difficoltà economiche, ha cercato di onorare i propri debiti, chiedendo e ottenendo la rinegoziazione del piano finanziario fino a quando tale possibilità non è più stata accordata da U[REDACTED] L[REDACTED] S.p.a., la quale ha poi deciso di risolvere il contratto e agire in giudizio.

Il primo Giudice non avrebbe tenuto in considerazione che essa ha versato



alla controparte una somma pari ad € 2.458.875,47, superiore all'80% del totale dovuto ed ha poi chiesto la rimodulazione delle rate scadute e non pagate che U [REDACTED] L [REDACTED] S.p.a. ha rifiutato, approfittando della clausola disponente l'acquisizione tanto dell'immobile quanto della somma di 2,4 milioni già versata. Tali circostanze dimostrerebbero la malafede della società concedente nell'interpretare ed applicare la clausola risolutiva espressa, determinando così l'esclusione della risoluzione del contratto.

Inoltre, non sarebbe condivisibile l'affermazione del Tribunale, secondo cui, nonostante l'ingente somma già versata ed il diritto a trattenerla, il mancato pagamento di canoni pari a circa il 5% del totale sarebbe *“importo in assoluto rilevante”*.

Invoca il principio di diritto per cui *“l'agire dei contraenti va valutato, anche in presenza di una clausola risolutiva espressa, secondo il criterio generale della buona fede, sia quanto alla ricorrenza dell'inadempimento che del conseguente legittimo esercizio del potere unilaterale di risoluzione; sicché, qualora il comportamento del debitore, pur integrando il fatto contemplato dalla suddetta clausola, appaia comunque conforme a quel criterio, non sussiste l'inadempimento, né i presupposti per invocare la risoluzione, dovendosi ricondurre tale verifica non al requisito soggettivo della colpa, ma a quello, oggettivo, della condotta inadempiente”* (Cass. 23868/2015).

La valutazione secondo buona fede sarebbe legata alla non scarsa importanza dell'inadempimento, il cui accertamento da parte del giudice è





subordinato ad una valutazione dell'incidenza dello stesso sulla funzione economico-sociale del contratto, come affermato dalla Cassazione (n.13685/2014), ed anche il diritto potestativo di risoluzione unilaterale del contratto *ex art. 1456 c.c.* va esercitato secondo buona fede e conformemente al divieto di abuso del diritto; il giudice sarebbe ammesso a sindacare la legittimità dell'esercizio del diritto di recesso *ad nutum* sulla scorta dei canoni della buona fede e del divieto dell'abuso del diritto. (Cass. 20106/2009).

Simili considerazioni dovrebbero essere estese anche al controllo sulla clausola risolutiva espressa, essendo questa una clausola convenzionale che concede al creditore la possibilità di sciogliere il rapporto contrattuale, esercitando unilateralmente un diritto potestativo. Qualora tale esercizio fosse contrario a buona fede, ne dovrebbe discendere l'inefficacia dell'utilizzo della clausola, impedendo così la risoluzione del contratto.

#### 1.1. Il motivo è infondato.

Quello della buona fede costituisce un principio cardine e generale dell'ordinamento alla stregua del quale vanno valutati i comportamenti dei contraenti sia al momento della esecuzione del contratto sia nel momento patologico dell'inadempimento e della sua risoluzione, senza che ciò inverta l'onere della prova nel caso di inadempimento né sovverta il principio in materia di clausola risolutiva espressa riguardo la non sindacabilità della gravità dell'adempimento pattiziamente predeterminata.

L'indagine della buona fede, sia che la si voglia effettuare sul piano



oggettivo della condotta o su quello soggettivo della colpa, va ricondotta al momento in cui l'obbligato ha tenuto il comportamento previsto in contratto e la controparte si è avvalsa dalla clausola.

Il Tribunale, diversamente da quanto lamentato dall'appellante, ha approfondito il tema della connotazione dei comportamenti delle parti e della conseguente legittima operatività della clausola risolutiva espressa azionata dalla concedente in termini di buona fede e effettuando l'esame del concreto svolgimento della vicenda in rapporto alle previsioni contrattuali.

Quanto al piano oggettivo della condotta, il Tribunale ha accertato che: è incontestato il mancato pagamento de canoni, a far data dal maggio 2016; la esistenza, al momento in cui la concedente ha comunicato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, della morosità per l'importo € 178.126,16; l'attesa da parte della concedente, di un <<susseguirsi di inadempimenti>>, protratti per un anno prima di avvalersi della predetta clausola di un anno, a fronte di una clausola, conforme alla disciplina *ratione temporis* vigente, che avrebbe potuto legittimare la detta facoltà anche con il pagamento di un importo corrispondente ad un canone.

Quanto al profilo della colpa, la buona fede postula l'indagine sulla volontarietà dell'inadempimento; va, inoltre, rilevato che, versandosi in tema di responsabilità contrattuale, la colpa dell'inadempiente, ai sensi dell'art. 1218 cod.civ., quale presupposto per la risoluzione del contratto, è presunta sino a prova contraria e tale presunzione può essere superata solo a fronte di risultanze, positivamente apprezzabili, dedotte e provate dal



debitore, che dimostrino che quest'ultimo, nonostante l'uso della normale diligenza, non sia stato in grado di adempiere per causa non imputabile.

L'appellante neanche deduce che l'inadempimento sia derivato da causa ad essa non imputabile, limitandosi a invocare le *“difficoltà che hanno caratterizzato questi anni di recessione”* che, per un verso, non possono costituire giustificazione dell'inadempimento e che, peraltro verso, la concedente ha considerato tanto che la stessa appellante dà atto di avere richiesto ed ottenuto *“alcune riformulazioni del piano finanziario”*.

Quanto al comportamento della concedente, è condivisibile, come ritenuto dal Tribunale, che il rifiuto della richiesta di rinegoziazione <<dopo le plurime variazioni già accordate, dopo la sospensione di dodici mesi del pagamento della quota capitale e prolungamento del credito il 31 agosto 2012 e ultima ridefinizione il 27 marzo 2014>> non è comportamento connotato da malafede.

L'appellante, peraltro, richiama al riguardo argomentazioni già compiutamente esaminate dal Tribunale e rispetto alle quali non svolge adeguata censura: i canoni versati sino al 2017 coprono poco meno dell'80% del puro capitale corrisposto dalla concedente; plurime sono le rimodulazioni del piano finanziario a fronte di un protratto inadempimento; il bene non è stato ancora rilasciato e ne viene protratta la occupazione ormai senza titolo, e ciò smentisce l'assunto per cui la concedente abbia *“approfittato della clausola che prevede l'acquisizione - oltre che dell'immobile - di ben 2,4 milioni di euro versati”* poso che è la stessa utilizzatrice che, con il mancato rilascio, impedisce la operatività della



clausola di cui all'art. 20 delle condizioni generali di contratto che prevede lo scomputo da quanto dovuto alla concedente del prezzo ricavato dalla ricollocazione del bene sul mercato o del suo valore ove invenduto.

Pertanto la statuizione con cui il Tribunale ha escluso che la facoltà di risolvere il contratto sia stata esercitata in modo contrario a buona fede va, senz'altro confermata.

2. Con il secondo motivo l'appellante critica la statuizione del Tribunale in merito alla propria domanda riconvenzionale, denunciando altresì l'errata applicazione della legge ed un'ipotesi di omessa pronuncia.

Il Tribunale ha ritenuto infondata tale domanda a fronte della previsione della clausola di cui all'art. 20 delle condizioni generali di contratto, in quanto tale clausola sarebbe *“pienamente legittima e compatibile con l'art. 1526 c.c. che espressamente – oltre alla doverosa restituzione del bene al proprietario e il diritto di quest'ultimo al pagamento di equo compenso per l'uso convenuto dalla cosa – prevede in primo luogo al comma 2° che i contraenti convengano che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo di indennità (...) e fa salvo inoltre il diritto ulteriore al risarcimento del danno, dovendosi a tale ultimo riguardo che anche la quantificazione del danno, come l'indennità, ben può essere preventivamente determinata dalle parti con clausola penale”*.

Ciò posto, il Giudice di prime cure, ha rigettato la domanda riconvenzionale e riconosciuto in tesi il diritto ad una riduzione dell'indennità, subordinandolo alla restituzione dell'immobile, incorrendo così in una



evidente contraddizione e in un errore interpretativo dell'art. 1526 co. 2 c.c., che non può essere interpretato secondo la L. 124/2017, ad esso successiva.

La Cassazione, circa il diritto della parte conduttrice ad ottenere una riduzione della penale, applicando in via analogica l'art. 1526 co. 2 c.c. alla vendita con patto di riservato dominio, avrebbe statuito che *“Si considera dunque l'ipotesi di leasing traslativo assimilabile alla vendita con patto di riservato dominio, ciò in considerazione dell'apprezzabile valore residuo del bene sostanzialmente superiore all'importo convenuto per l'opzione, ed in relazione a dei canoni che svolgono la funzione di scontare una quota del prezzo in previsione dell'acquisto finale e successivo; ne consegue l'applicabilità dell'art. 1526 in via analogica”* (Cass. civ. Sez. III, 02/03/2007, n. 4969)”.

Anche qualora si volesse aderire alla tesi sposata dal Tribunale, secondo cui il diritto alla restituzione della rate sarebbe subordinato alla liberazione dell'immobile, il primo Giudice avrebbe dovuto accogliere la domanda riconvenzionale, condizionandola alla liberazione del bene.

Proseguendo, l'appellante denuncia l'omessa pronuncia da parte del primo giudicante, il quale non si sarebbe espresso circa la richiesta di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio per accertare l'esatto ammontare dell'importo oggetto della domanda riconvenzionale, limitandosi solamente a ritenere superflua ogni attività istruttoria.

2.1. Il motivo è infondato.



Il Tribunale ha ritenuto, in modo condivisibile: che la clausola risolutiva espressa consente alla concedente di ottenere la risoluzione del contratto a prescindere da ogni valutazione sulla gravità dell'inadempimento; che l'art. 20 delle condizioni generali di contratto è stata formulata in modo compatibile con l'art. 1526 cod.civ. in quanto prevede, per il caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, oltre all'immediato rilascio del bene, definitiva acquisizione di quanto versato durante la vigenza del contratto ed obbligo di corrispondere tutti gli importi maturati per insoluti, interessi e spese sino alla data della restituzione dell'immobile e, inoltre, l'importo attualizzato corrispondente ai canoni futuri e al costo di esercizio del diritto di opzione finale di acquisto detratto quanto il concedente abbia ricavato dalla vendita del bene o il suo valore di mercato ove inventuto; che la pretesa di restituzione dei canoni, prevista nell'operare del meccanismo previsto dalla citata clausola contrattuale non può essere preclusiva dell'accoglimento della domanda di rilascio posto che alcuna pretesa economica è azionata in giudizio dalla concedente e che ogni esame della questione circa la restituzione dei canoni versati in eccedenza o la riduzione della clausola penale per eccessiva onerosità è precluso dal mancato rilascio del bene che impedisce la sua ricollocazione sul mercato.

Non vi è alcuna contraddizione nelle predette statuizioni.

La considerazione, operata dal primo Giudicante e condivisa da questa Corte, per cui il mancato rilascio del bene ha impedito ed impedisce la sua ricollocazione sul mercato, escludendo che si possa allo stato prospettare



alcun credito a favore della utilizzatrice stessa in relazione ad un eventuale esubero di valore del bene rispetto a quanto da essa dovuto, trova conforto nel principio di diritto espresso dalla Suprema Corte (n. 9210/22, 21895/2107) per cui <<alla risoluzione del leasing traslativo, i cui presupposti si siano verificati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 124 del 2017, si applica analogicamente la disciplina di cui all'art. 1526 c.c., sicché, ove detta risoluzione consegua all'inadempimento dell'utilizzatore, dal principio di salvaguardia del corretto equilibrio contrattuale discende che egli abbia diritto alla restituzione delle rate pagate solo previa restituzione del bene, dal momento che solo dopo tale restituzione il concedente potrà trarre dalla cosa ulteriori utilità e sarà possibile determinare l'equo compenso spettantegli per il godimento garantito all'utilizzatore nel periodo di durata del contratto>>.

Aggiunge, ulteriormente, il Collegio che l'interesse della concedente è quello di ottenere l'integrale restituzione della somma erogata a titolo di finanziamento, con gli interessi, il rimborso delle spese e gli utili dell'operazione e non quello di ottenere la restituzione dell'immobile, che non costituisce l'oggetto della sua attività commerciale e la cui proprietà costituisce soltanto garanzia della restituzione del finanziamento.

Sicché, mentre nella vendita con riserva della proprietà, nel caso di inadempimento dell'acquirente, il venditore normalmente soddisfa il suo principale interesse con il recupero del bene, ed il danno conseguente può



consistere nel relativo deterioramento, nella perdita degli utili inerenti al godimento, nella perdita di altre proficue occasioni di vendita, e simili, nel leasing la riconsegna dell'immobile è insufficiente, quale risarcimento del danno, ove la restituzione del finanziamento non segua e il valore dell'immobile non valga a coprirne l'intero importo.

Nel caso di specie, gli appellanti non hanno censurato la statuizione per cui l'importo dei canoni già corrisposti al momento della risoluzione, anche solo avendo riguardo a quanto corrisposto dalla concedente, copre poco meno dell'80% dell'esborso effettuato dalla concedente negli anni 2002/2004 e che costituisce il puro capitale finanziato.

Gli appellanti né nel giudizio di primo grado né nel presente grado hanno esplicitato alcun elemento obiettivo che, nell'operare del meccanismo dell'invocato art. 1526 cod. civ., induca a ritenere che il chiesto rilascio del bene, in aggiunta ai canoni già corrisposti (come esposto non si discute in giudizio di pagamento dei canoni scaduti e a scadere ma del solo rilascio del bene in conseguenza dell'esercizio della facoltà della concedente di avvalersi della clausola risolutiva espressa per inadempimento dell'utilizzatore), determini una eccedenza rispetto a quanto, comunque, tale norma riconosce alla concedente e cioè l'equo compenso ed il risarcimento del danno, tanto più considerando che la stessa appellante prospetta "*il noto decremento del prezzo degli immobili specie industriali*".

Ciò fermo restando che, come esposto, la pretesa di restituzione dei canoni versati in eccedenza o la riduzione della clausola penale per eccessiva





onerosità è preclusa dal mancato rilascio del bene che ha impedito ed impedisce la sua ricollocazione sul mercato da parte della concedente, non potendosi allo stato prospettare alcun credito della utilizzatrice in relazione all'asserito esubero di valore del bene.

Per quanto riguarda, poi, l'assenza di una statuizione in punto di domanda riconvenzionale in dispositivo va rilevato che la predetta domanda è stata compiutamente esaminata nella parte motiva della ordinanza; il Tribunale, come esposto, ne ha ritenuto la infondatezza in quanto il mancato rilascio del bene ne impedisce la ricollocazione sul mercato del bene e preclude la determinazione dell'*an* e del *quantum* della penale contrattuale a favore della concedente, nonché la quantificazione <<del credito eventuale a favore dell'utilizzatore per il maggior valore del bene (realizzato o stimato) in relazione al quale potrebbe in astratto in futuro sorgere il diritto alla restituzione di una parte dei canoni ovvero alla riduzione della penale ... o in alternativa riduzione dell'indennità ex art. 1526 co. 2° c.c. ...>>.

Posto che l'appellante si duole della omessa indicazione nel dispositivo del rigetto della domanda in tal senso provvede il Collegio ad integrazione del dispositivo della ordinanza impugnata ovvero in esito all'esame del merito della domanda stessa.

Infatti, ove si configuri il vizio di omessa pronuncia riguardo ad un capo di domanda, esso non rientra fra quelli tassativamente indicati dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. come suscettibili di far insorgere i presupposti per la regressione del processo dallo stadio di appello a quello precedente, ma



comporta la necessità, per il giudice d'appello che dichiarare il vizio, di porvi rimedio, esaminando la domanda nel merito. E da tale esame, già compiutamente effettuato, non può che conseguire, in relazione alle considerazioni già svolte, il rigetto di tale domanda.

Le considerazioni che precedono assorbono ogni questione circa la doglianza relativa alla mancata ammissione di consulenza tecnica sul valore del bene.

3. Infine, con il terzo motivo l'appellante deduce la necessità di proseguire il giudizio di primo grado nelle forme ordinarie *ex art. 702 ter co. 3 c.p.c.* e di ammettere i mezzi di prova indicati.

Già nel corso del primo grado, essa ha fatto presente che il giudizio sommario di cognizione è previsto solamente nelle controversie in cui, data la loro semplicità, non appare necessaria alcuna trattazione o istruttoria approfondita, come disposto dall'*art. 702 ter co. 3 c.p.c.*; nel caso di specie, l'espletamento di un'istruttoria appariva necessario in relazione alla proposta domanda riconvenzionale mentre il Tribunale si è limitato a ritenere "*inesistenti ragioni per il mutamento del rito*", senza nulla precisare sull'istanza rigettata, integrando così un'ipotesi di omessa pronuncia. Peraltro, atteso il disposto dell'*art. 702 quater c.p.c.*, secondo il quale il Collegio ha la facoltà di ammettere le prove ritenute indispensabili ai fini della decisione, ovvero in mancanza delle quali non sarebbe in grado di orientare correttamente la propria decisione circa i motivi di impugnazione, l'appellante insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori già richiesti al







Tribunale e non ammessi.

3.1. Il motivo è inammissibile.

Rileva il Collegio che la ordinanza con cui il Giudice, adito con ricorso ai sensi dell'art. 702 *bis* cod.proc. civ., ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono una istruttoria non sommaria, non è impugnabile ai sensi del terzo comma dell'art. 702 *ter* cod. proc. civ. La ordinanza con cui il giudice provvede, invece, accogliendo o rigettando la domanda ai sensi del sesto comma dell'art. 702 *ter* cod. proc. civ., è appellabile ma non per motivi inerenti alla valutazione compiuta dal Giudicante circa il fatto che le difese svolte dalle parti non richiedano una istruzione non sommaria, come è avvenuto nel caso di specie, in cui il Tribunale ha ritenuto le difese della resistente e la proposizione della domanda riconvenzionale compatibili con il procedimento sommario.

Per quanto riguarda, poi, la consulenza tecnica la sua ammissibilità in grado d'appello prescinde dal disposto dell'art. 702 *quater* cod.proc.civ. mentre se ne è già evidenziata, con l'esame del secondo motivo, la superfluità.

4. Pertanto, l'appello va rigettato e la ordinanza impugnata va confermata.

5. Infine, va esaminata la eccezione di carenza di legittimazione ad agire in giudizio in capo alla società  L  S.r.l., intervenuta quale cessionaria del credito, che l'appellante solleva in quanto ritiene che essa avrebbe dovuto dimostrare di essere effettivamente titolare della posizione giuridica soggettiva vantata in qualità di asserita cessionaria dei rapporti creditorii cedutibile da U  L  S.p.a.



5.1. Secondo l'appellante *“non è dato sapere se il rapporto di leasing n. 163664 (oggi CS 1467392) sia stato effettivamente compreso fra quelli ceduti in blocco da [REDACTED] S.p.A. a R [REDACTED] L [REDACTED] S.r.l., non essendo stati da quest'ultima prodotti in atti né l'integrale atto di cessione di crediti (solamente citato), né qualsivoglia ulteriore documentazione dalla quale si possa trarre evidenza dell'attuale titolarità del citato rapporto di leasing: il suddetto estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale reca infatti solo un'individuazione generale dei rapporti ceduti, senza tuttavia essere corredato da alcuna relativa specifica elencazione da cui poter verificare che vi sia realmente ricompreso anche quello oggetto di causa. Né, come detto, tale indicazione può essere ricavata dall'elenco prodotto da controparte sub doc. 2, trattandosi di un documento di cui è ignota sia la provenienza sia la data di formazione. a nulla varrebbe l'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, né l'ulteriore documento prodotto (doc. 2), di cui è ignota tanto la provenienza quanto la data di formazione. Inoltre, come affermato da consolidata giurisprudenza, sarebbe onere del cessionario dimostrare la propria legittimazione ad agire, dando prova della titolarità del credito ceduto oltre che dei crediti oggetto di causa, oggetto della cessione”*.

5.2. L'intervento è stato effettuato sulla base dei seguenti presupposti:  
*“R [REDACTED] [REDACTED] S.R.L. nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 30 aprile 1999 n. 130 (la “Legge 130”), in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli artt. 1, 4, 7.1 della Legge 130,*



concluso in data 01 dicembre 2020, ha acquistato pro-soluto da [REDACTED] [REDACTED] S.p.A. (la "Cedente"), con sede legale in [REDACTED] [REDACTED] tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) del Cedente derivanti da contratti di leasing e risultanti dalla lista pubblicata – ai sensi dell'art. 7.1 della Legge 130 – sul sito internet <https://www.unicreditleasing.it/it/info/cartolarizzazione.html> (i "Crediti");- della cessione è stato pubblicato avviso nella G.U. della Repubblica Italiana, Parte seconda, Foglio delle Inserzioni n. 143 del 05 dicembre 2020;- una parte del portafoglio dei Crediti ceduti alla R [REDACTED] [REDACTED] S.r.l. ai sensi del contratto di cessione dei Crediti deriva da contratti di locazione finanziaria immobiliare (contratti di leasing immobiliare). Al fine, di mantenere il nesso di garanzia tra le ragioni creditorie della R [REDACTED] [REDACTED] S.r.l. ed i predetti beni oggetto dei contratti di leasing immobiliare da cui originano taluni Crediti ("Beni"), è stato previsto che, conformemente al disposto dell'art. 7.1, commi 4 e 5, della Legge 130, i predetti Beni oggetto dei contratti di locazione finanziaria da cui originano i Crediti e i relativi contratti di locazione finanziaria, siano assegnati o trasferiti a R [REDACTED] [REDACTED] S.r.l., affinché gestisca e valorizzi, nell'interesse esclusivo della Cartolarizzazione, i detti Beni, i relativi contratti ovvero i rapporti giuridici derivanti dalla risoluzione dei medesimi, connessi ai Crediti stessi;- i predetti Beni, unitamente ad ulteriori rapporti giuridici collegati ai Crediti di cui al punto che precede, sono pervenuti nella titolarità della società R [REDACTED] [REDACTED] S.r.l. per essere oggetto rispettivamente i) di una scissione



parziale avvenuta con atto a rogito del Notaio [REDAZIONE] di Milano in data 26 novembre 2020 avente efficacia 1 dicembre 2020 e ii) oggetto di cessione di rapporti giuridici in blocco (ai sensi dell'articolo 7.1 commi 4 e 5 della Legge 130 e dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (come successivamente modificato e integrato, il "Testo Unico Bancario") di cui avviso nella G.U. della Repubblica Italiana, Parte seconda, Foglio delle Inserzioni n. 143 del 05 dicembre 2020 (cod. redazionale TX20AAB11885)”).

5.3. Innanzi tutto va precisato che ove vi sia la successione a titolo particolare nel diritto controverso il giudizio prosegue tra le parti originarie ai sensi dell'art. 111 cod.proc.civ., salva la facoltà del successore di intervenire o delle parti di chiamarlo in causa.

Quanto all'intervento spiegato dalla [REDAZIONE] L [REDAZIONE] S.r.l., rileva, inoltre, il Collegio che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. 24798/2020).

In ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione. Tale principio non trova deroga nel caso di cessione in blocco in



quanto l'art. 58 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 non implica la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, ma ha unicamente l'effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice in tema di opponibilità ai creditori della cessione dei debiti ed il cessionario assume la veste di successore a titolo particolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 cod. proc. civ.

Pertanto, nel caso in cui, come in quello in esame, vi sia contestazione circa la legittimazione del cessionario, è onere di chi assuma di avere, in tal modo, acquisito la legittimazione attiva ad agire, sia pure ai soli fini dell'intervento ex art. 111 cod.proc.civ., allegare e dimostrare la effettiva estensione del suo titolo di acquisto sul piano oggettivo in relazione ai rapporti e ai crediti che si assumono essere stati acquistati e, cioè, fornire la prova che il rapporto sia compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco,

A sostegno dell'intervento la mandataria D[REDACTED] S.p.A. ha prodotto la Gazzetta Ufficiale parte seconda n. 143/2020 contenente la pubblicazione dell'avviso di cessione di rapporti giuridici in blocco e un mero "*elenco crediti ceduti*" recante la dicitura " [REDACTED] D[REDACTED]" su foglio non intestato e non sottoscritto.

Non è stato prodotto il contratto di cessione di rapporti giuridici e beni datato 1° dicembre 2020 di cui è menzione nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale né alcun altro documento da cui possa ricavarsi che il bene oggetto della domanda di rilascio sia stato trasferito in capo alla



cessionaria, come da essa dedotto.

E' tardivo, e quindi inammissibile, il documento prodotto dalla intervenuta solo con la comparsa conclusionale "*copia della nota di trascrizione in data 09/12/2020 registro generale 56516 registro particolare 38131*": pur se la contestazione della legittimazione della intervenuta è stata formulata nelle note d'udienza depositate il 18 marzo 2022 e la udienza del 23 marzo 2022 (prima utile a seguito della costituzione dell'intervenuta) si è svolta con modalità cartolare, la intervenuta, che aveva già depositato le proprie note d'udienza il 03 marzo 2022, esaminate la note di controparte prima che la Corte, con ordinanza del 23 marzo 2022, assumesse il provvedimento con cui la causa è stata posta in decisione, avrebbe potuto depositare nel fascicolo telematico apposita istanza al fine di produrre il documento.

Posto che, comunque, la difesa dell'appellante negli scritti conclusivi, oltre che eccepire la inammissibilità del documento deduce anche in ordine al suo contenuto, ritiene il Collegio che sia opportuno rilevare che la nota di trascrizione prodotta fa riferimento quale titolo ad un atto del Notaio [REDACTED] del 26 novembre 2020 di scissione di società (menzionato dall'appellata ma anch'esso non prodotto) che riguarda, evidentemente vicende interne alla società stessa, mentre non contiene alcun riferimento al contratto di cessione di rapporti giuridici e beni del 1° dicembre 2020 sottoscritto dalla [REDACTED] L [REDACTED] S.r.l. con la U [REDACTED] L [REDACTED] S.p.A. oggetto dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 05 dicembre 2020 e che costituisce il titolo dell'acquisto in blocco ai sensi





dell'art. 7.1 commi 4 e 5 della legge 130 e dell'art. 58 T.U.B.

La intervenuta, a fronte della contestazione operata dall'appellante, non ha quindi adempiuto all'onere di provare che il bene in questione sia stato oggetto di cessione in blocco e, conseguentemente la propria legittimazione ad intervenire in giudizio *ex art. 111 cod.proc.civ.* quale successore a titolo particolare della U[REDACTED] L[REDACTED] S.p.A.

Ne consegue la inammissibilità dell'intervento in giudizio che, però, non determina alcuna conseguenza in ordine alla conferma della statuizione di rilascio del bene.

6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. (valore indeterminabile complessità media) nei rapporti tra l'appellante e l'appellata limitatamente alle sole fasi di studio ed introduttiva del giudizio, in assenza di ulteriore attività processuale.

Nei rapporti tra l'appellante e la intervenuta, va disposta la compensazione delle spese, tenuto conto della irrilevanza, ai fini della decisione della controversia, della statuizione d'inammissibilità dell'intervento.

Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, *quater* del DPR 115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.

**P.Q.M.**



La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:

1.rigetta l'appello proposto dalla [REDACTED] S.r.l. avverso la ordinanza ai sensi dell'art. 702 *ter* cod.proc.civ. del Tribunale di Brescia in data 3 dicembre 2018 emessa nella causa n. 17100/2017 nonché la domanda riconvenzionale da essa proposta;

2.dichiara inammissibile l'intervento della [REDACTED] L[REDACTED] S.R.L. e per essa della mandataria D[REDACTED] S.P.A.;

3.condanna la [REDACTED] S.r.l. al pagamento in favore della U[REDACTED] L[REDACTED] S.p.A. delle spese del grado che liquida in € 2.398,00 per la fase di studio ed € 1.585,00 per la fase introduttiva del giudizio oltre IVA CPA e rimborso forfetario come per legge;

4.dichiara compensate le spese tra la [REDACTED] S.r.l. e la [REDACTED] L[REDACTED] S.r.l.

Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, *quater* del DPR 115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 13 luglio 2022.

**IL CONSIGLIERE EST.**

dott. [REDACTED]

**IL PRESIDENTE**

dott. [REDACTED]

